



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE E DEI COMPENSI AGGIUNTIVI PER IL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO CHE CONTRIBUISCE ALL'ACQUISIZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI O PRIVATI

(Emanato con Decreto Rettorale n. 331 del 7 giugno 2024)

Testo in vigore dall'8 giugno 2024

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, dall'articolo 1, comma 16, della Legge 4 novembre 2005 n. 230 e dall'articolo 24, comma 6, del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165, disciplina:
 - a) la costituzione e le modalità di utilizzo del fondo di Ateneo per la premialità del personale docente e ricercatore;
 - b) l'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti pubblici o privati.
2. Beneficiario degli incentivi e dei compensi oggetto del presente regolamento è il personale docente e ricercatore in regime di tempo pieno e il personale tecnico amministrativo dell'Università, con esclusione delle titolari e dei titolari di rapporto di lavoro a tempo parziale il cui impegno orario lavorativo sia inferiore o uguale al 50% dell'orario settimanale previsto dal CCNL.
3. L'attribuzione di compensi aggiuntivi in favore del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi trova la propria disciplina nella regolamentazione dell'Università in materia di attività per conto terzi e ripartizione dei relativi proventi.

Art. 2

Costituzione del fondo

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) del presente Regolamento è costituito con le seguenti risorse:
 - a) risorse provenienti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali al personale docente e ricercatore ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge n. 240/2010;
 - b) somme assegnate dal Ministero dell'Università e della Ricerca sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli atenei effettuata dall'ANVUR ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo periodo della Legge n. 240/2010;
 - c) somme provenienti dai recuperi dei compensi per incarichi esterni svolti dal personale docente e ricercatore senza preventiva autorizzazione dell'Università ai sensi dell'art. 53, comma 7, del D. Lgs. n.165/2001;
 - d) ulteriori risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1 c. 16 secondo periodo della L. 230/2005 da parte di leggi, da regolamenti di Ateneo o da deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) somme provenienti da specifiche disposizioni di legge o di provvedimenti ministeriali.
2. Il fondo può essere integrato con finanziamenti pubblici o privati nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione, qualora non vi siano previsioni ostative di compensi al personale da parte del soggetto che attribuisce il finanziamento o nelle regolamentazioni sulla base delle quali i finanziamenti sono assegnati.
3. Il fondo è costituito annualmente.

Art.3

Utilizzo su base competitiva del fondo per la premialità a favore del personale docente e ricercatore

1. Una parte delle risorse costituenti il fondo può essere finalizzata ad attribuire un compenso aggiuntivo a titolo di quota premiale in favore delle professoressa, dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori, a tempo pieno, in relazione a impegni ulteriori nell'attività di didattica, di ricerca, di terza missione e gestionale, nonché in relazione ai risultati conseguiti, sulla base di una procedura valutativa. La



retribuzione aggiuntiva può essere corrisposta a condizione che non siano già stati attribuiti altre indennità o compensi relativi a tali attività.

2. La procedura di valutazione per l'attribuzione del compenso aggiuntivo è indetta annualmente attraverso la pubblicazione di un apposito avviso, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, che determina i requisiti di accesso, gli impegni da riconoscere ai fini della premialità, i criteri di attribuzione dei punteggi, le modalità di verifica degli impegni, nonché la consistenza delle risorse finanziarie da dedicarvi. La verifica del possesso dei requisiti è effettuata dall'Amministrazione e l'attribuzione del punteggio è effettuato da un'apposita Commissione nominata dal Rettore.

Art. 4

Utilizzo del Fondo a favore del personale docente e ricercatore

1. Una parte delle risorse costituenti il fondo può essere finalizzata ad attribuire un compenso aggiuntivo a professoressa, professori, ricercatrici e ricercatori per particolari incarichi, attività, funzioni o progetti specifici che non siano già remunerati con apposita indennità o altri compensi.
2. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, gli incarichi specifici di cui al comma 1 sono individuabili tra:
 - Incarichi di Prorettori e Prorettrici, purché le titolari o i titolari dell'incarico non siano già remunerate/i con specifica indennità o altri compensi, anche per altri ruoli gestionali ricoperti in Ateneo;
 - Presidente del Presidio della Qualità, purché la titolare o il titolare dell'incarico non sia già remunerata/o con specifica indennità o altri compensi, anche per altri ruoli gestionali ricoperti in Ateneo.
3. Ulteriori tipologie di incarichi, attività, funzioni o progetti specifici remunerabili e le relative risorse sono definite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore.
4. L'erogazione del compenso aggiuntivo per incarichi, attività, funzioni o progetti specifici svolti è disposta dal Consiglio di Amministrazione.
5. La cessazione anticipata dall'incarico preclude l'attribuzione del compenso per l'anno in cui si è verificata.
6. Gli incarichi relativi all'attività didattica non possono avere ad oggetto l'affidamento di corsi di insegnamento o di attività didattiche integrative già disciplinati con apposito Regolamento di Ateneo.

Art. 5

Utilizzo del Fondo a favore del personale tecnico amministrativo

1. Possono essere attribuiti compensi premiali al personale tecnico amministrativo che abbia contribuito direttamente o indirettamente all'acquisizione e alla gestione di finanziamenti privati o pubblici, a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.
2. Le risorse destinate ai compensi premiali e i criteri di ripartizione delle stesse sono definiti dal Consiglio di Amministrazione. L'erogazione del compenso aggiuntivo per l'attività svolta è disposta dal Direttore Generale.
3. Ulteriori attività, funzioni o progetti specifici remunerabili sono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Modalità di erogazione premialità Dipartimenti di Eccellenza

1. I Dipartimenti Universitari di Eccellenza dell'Ateneo, nell'ambito del relativo progetto, definiscono la quota di budget da destinare alla premialità del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo che concorre alla realizzazione dell'iniziativa MUR Dipartimenti di Eccellenza. Tale budget costituisce la fonte di finanziamento della misura premiale.
2. La premialità è erogata sulla base di un piano di riparto, proposto dal Consiglio di Dipartimento, che tenga conto del contributo prestato dal personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo al raggiungimento degli obiettivi del progetto e che individua i nominativi del personale destinatario del compenso premiale e il relativo importo, in coerenza con il progetto approvato. Il piano di riparto è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. La premialità è attribuita in relazione al raggiungimento di obiettivi specifici previsti dai progetti dipartimentali. L'erogazione del compenso aggiuntivo avviene sulla base delle quote effettivamente



incassate per ciascun Dipartimento a seguito della rendicontazione annuale al Ministero. In caso di mancato raggiungimento da parte del Dipartimento dei target di rendicontazione annuale previsti dal Ministero, la relativa quota non può essere erogata al personale afferente al medesimo Dipartimento. Le eventuali economie che si conseguono su tale misura sono riportate all'annualità successiva per la medesima finalità.

Art. 7

Liquidazione dei compensi

1. Le premialità e i compensi sono assegnati nei limiti della consistenza del fondo.
2. I compensi aggiuntivi riconosciuti alle professoresse, ai professori, alle ricercatrici, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo ai sensi del presente Regolamento non possono superare il 50% della rispettiva retribuzione annua lorda.
3. I compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa in vigore per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché i principi generali in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e delle università.

Art. 9

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento emanato con Decreto Rettorale è pubblicato nel sito web dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del predetto Decreto all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.